TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 09 – 04 OTTOBRE 2021

Riunione del giorno 29 settembre 2021

01.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLE TESSERATE:

- Sig.ra **Alessandra ORTO**
- **Sig.ra Silvia PIGNATELLO**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi - Presidente

Avv. Antonio Amato - Vicepresidente

Avv. Antonio Mennuni - Componente

a seguito del deferimento della Procura Federale, si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico delle tesserate:

- ***Sig.ra Alessandra ORTO*** *per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. FIPAV, 1, 74, 75 e 97 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver preso parte alla gara n. 420, del 29/05/2021, di Coppa Italia Serie D Femminile, in veste di Dirigente accompagnatore, così contravvenendo al provvedimento di inibizione alla partecipazione alla manifestazione (equivalente ad una sospensione a tempo determinato ex art. 97 Regolamento Giurisdizionale), comminato dal Giudice Sportivo Territoriale Sicilia con il Comunicato Ufficiale n. 11 del 26/05/2021.*

- *Sig.ra* ***Silvia PIGNATELLO*** *per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. FIPAV, 1, 74, 75 e 97 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver preso parte alla gara n. 422, del 05/06/2021, di Coppa Italia Serie D Femminile, in veste di Dirigente accompagnatore, così contravvenendo al provvedimento di inibizione alla partecipazione alla manifestazione (equivalente ad una sospensione a tempo determinato ex art. 97 Regolamento Giurisdizionale), comminato dal Giudice Sportivo Territoriale Sicilia con il Comunicato Ufficiale n. 11 del 26/05/2021.*

* * * * * * * * * * * * *

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione delle incolpate per l'udienza del 29 settembre 2021, in modalità videoconferenza, nella quale comparivano l'Avv. Mario Tobia per la Procura e l'Avv. Fistetto per entrambe le atlete.

Il Tribunale, preliminarmente alla discussione, attesa la sostanziale unicità del deferimento, deliberava sull'accordo delle parti di riunire i due procedimenti in un unico fascicolo.

Il rappresentante della Procura Federale procedeva quindi all'illustrazione del caso, concludendo per l'accertamento della responsabilità di entrambe le incolpate e per l'applicazione di idonea sanzione a carico delle stesse. L'Avv. Fistetto a sua volta si riportava alla memoria versata in atti ed insisteva per le conclusioni ivi rassegnate.

All'esito della discussione e della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto trasmesso in data 08.06.21, dal sodalizio Pallavolo Acireale 14 ASD a vari destinatari tra i quali il settore Giustizia, nel quale si rappresentava che le atlete Orto Alessandra e Pignatello Silvia, tesserate per la ASD Amici del Volley Giarre, avevano partecipato in qualità di "Dirigenti accompagnatori" rispettivamente alle gare n. 420 del 29.05.2021 e 422 del 05.06.2021 – valevoli per il girone B della Coppa Italia serie D – nonostante alle stesse, con provvedimento reso dal G.S.R. Fipav Sicilia del 26.05.2021, fosse stata inibita "*fino al termine della stagione in corso (omissis) la partecipazione alla Coppa Italia serie D femminile*".

Pervenuto tale esposto, la Procura avviava le indagini nel corso delle quali venivano acquisiti i referti delle gare n. 420 e 422 ed il provvedimento di inibizione del 26.5.21, nonché due distinte ed analoghe memorie delle atlete nelle quali si eccepiva che il provvedimento sanzionatorio reso dal G.S.R. Fipav Sicilia comportava l'impossibilità per le incolpate di partecipare alle gare come atlete, ma non anche il divieto di svolgere le mansioni di Dirigente Accompagnatore, ruolo per il quale erano regolarmente tesserate in aggiunta alla qualifica di atleta.

La Procura, ritenuta non condivisibile l'interpretazione data dalle atlete al provvedimento sanzionatorio de quo e ravvedendo nella condotta delle incolpate la violazione delle norme riportate nel capo di incolpazione, ne formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale.

Essendo pacifico, documentato ed ammesso il fatto contestato, ovverosia da un lato che le incolpate fossero presenti, una alla gara n. 420 e l'altra alla gara n. 422 in qualità di dirigenti accompagnatori e dall'altro che fosse pendente il provvedimento sanzionatorio del G.S., questo Tribunale è chiamato ad accertare in concreto se, partecipando alle citate gare non in veste di atlete, le incolpate abbiano violato e vanificato la pronuncia inibitoria resa nei loro confronti dal G.S.

Orbene ritiene il Tribunale che la risposta a tale quesito non possa che essere negativa, non potendosi condividere la tesi accusatoria secondo la quale il G.S. avrebbe inteso irrogare a carico delle due atlete la sanzione della sospensione a tempo determinato (di cui all'art. 84 lett. m) Reg. Giur. Ad escludere la legittimità di tale tesi interviene lo stesso Reg. Giur. il quale, nel successivo art. 97, recita espressamente: "*La sospensione a tempo determinato consiste nell'inibizione a compiere, per un determinato periodo di tempo, qualunque attività ufficiale nell'ambito della FIPAV*".

Dall'attenta lettura della norma si evince che la sanzione della sospensione opera a tempo determinato e riguarda qualsivoglia attività di ambito federale, mentre il provvedimento sanzionatorio in esame – se pur temporalmente circoscritto alla durata di una competizione e quindi determinato nella durata – va ad inibire la sola partecipazione alla "Coppa Italia Serie D Femminile" e dunque non a qualsivoglia attività di rilevanza federale, sostanziandosi più in una squalifica ex art. 84 lett. l) del Reg. Giur. ancorché rapportata alla durata della competizione e non ad un numero predeterminato di giornate.

A ben vedere, pertanto, il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale Sicilia non può essere inquadrato sic et simpliciter in nessuna delle ipotesi tipicizzate e descritte dal Regolamento Giurisdizionale, risultando pertanto abnorme e di fatto inapplicabile.

Su tale presupposto, ritiene il Tribunale che non sia possibile accertare l'illegittimità della condotta posta in essere dalle atlete, venendo a mancare l'esatta individuazione del provvedimento sanzionatorio a cui avrebbero dovuto prestare la doverosa osservanza per non incorrere in ulteriori violazioni; conseguentemente nessuna sanzione può essere irrogata a carico delle incolpate.

Resterebbe da valutare se quest'ultime, comunque inibite a partecipare come atlete alle gare evidenziate nei rispettivi capi di incolpazione, fossero legittimate a presenziare alle stesse nelle vesti alternative ("dirigenti accompagnatori") dichiarate e peraltro riportate nel mod CAMP3 allegato ai referti delle due gare; accertamento questo che può e deve essere demandato alla Procura alla quale pertanto dovranno essere trasmessi gli atti per le necessarie verifiche.

PQM

Il Tribunale Federale delibera il non luogo a procedere nei confronti di entrambe le incolpate e contestualmente dispone trasmettersi gli atti alla Procura per le verifiche di cui in motivazione.

Roma, 30 settembre 2021

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 04 ottobre 2021